

R.G. n. 68-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 14/07/2023 da [REDACTED] (c.f.

[REDACTED] con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, come integrata e modificata in data 21/07/2023;

Visto il decreto di apertura emesso in data 25/07/2023;

Letta la relazione depositata in data 02/08/2023 dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del solo creditore PURPLE SPV sulla convenienza della proposta;

Vista la replica alle osservazioni depositata in data 28/08/2023;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, resolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito

dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, in presenza di contestazione da parte di un creditore, deve procedersi al relativo esame.

L'unico motivo di contestazione sollevato da PURPLE SPV riguarda il profilo della convenienza della proposta del con durata di soli 5 anni pur a fronte della ancora giovane età del debitore (di anni 42) e della stabilità del rapporto lavorativo. Ha infatti lamentato il creditore che la proposta comporterebbe per le sue ragioni di credito un sacrificio superiore a quello che potrebbe essergli legittimamente imposto (stralcio del 92,5% del proprio credito), tenuto conto del fatto che nel 2021 aveva proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio e che il versamento mensile della somma pignorata di € 320, in considerazione dell'aspettativa lavorativa del debitore e del t.f.r., garantirebbe un soddisfacimento del proprio credito di ca. il 50%. Di conseguenza, il trattamento previsto dalla proposta sarebbe nei suoi confronti peggiore rispetto a quello della liquidazione ordinaria, consentendo al debitore di esdebitarsi a soli 47 anni, con un soddisfacimento minimo del credito.

Riguardando le osservazioni formulate dal creditore il solo aspetto della convenienza della proposta e non anche la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 CCII, valgano, per tali aspetti, le considerazioni già esposte nel decreto di apertura, da intendersi qui integralmente richiamate.

È opportuno rammentare che il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente prevede - in assenza di beni immobili (essendo stato già venduto e trasferito quello in comproprietà con la ex moglie in seno all'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Pesaro RG 184/2020 avviata dal creditore ipotecario PURPLE SPV) e previa interruzione delle trattenute sullo stipendio operate in forza del pignoramento presso terzi promosso da Intrum Italy per conto di PURPLE SPV nella proc. esec. mobiliare RGE n. 822/2021 - la messa a disposizione di una quota del proprio reddito da lavoro, pari a € 300,00 mensili, per un arco temporale di cinque anni, con un attivo complessivo di € 18.000,00 e la preservazione della proprietà dell'unico autoveicolo, tg. FE797BH, acquistato usato nel 2016 per il prezzo di € 1.400, in quanto necessario per

gli spostamenti di lavoro. Con il complessivo importo di € 18.000, il piano presentato prevede di procedere, nell'arco temporale di cinque anni, all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC, all'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di ca. il 7,5%, come riassunto nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta.

INCASSO PERIODICO	€ 18.000,00		
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (5 anni) - 300 euro mensili	€ 18.000,00		
TOTALE ATTIVO	€ 18.000,00		
IMPORTI DISPONIBILI	€ 18.000,00		
Crediti Prededucibili	€ 3.091,51	100,00%	
Compenso O.C.C.	€ 2.591,51	100,00%	€ 2.591,51
Spese di Procedura (tenuta conto, trascrizioni, imposte)	€ 500,00	100,00%	€ 500,00
Crediti Soddisfatti			€ 3.091,51
IMPORTI DISPONIBILI	€ 14.908,49		
Crediti privilegiati	€ 2.450,55	100,00%	
Aderisc FC	€ 1.288,60	100,00%	€ 1.288,60
Regione Emilia Romagna	€ 131,60	100,00%	€ 131,60
Inps Cesena	€ 352,35	100,00%	€ 352,35
Comune di Colli al Metauro	€ 678,00	100,00%	€ 678,00
Crediti Soddisfatti			€ 2.450,55
IMPORTI DISPONIBILI	€ 12.457,94		
Crediti chirografari	€ 165.844,89	7,5118%	
Credito chirografario per Mutuo cointestato Imm. Colli al Metauro - Purple SPV s.r.l.	€ 149.239,93	7,5118%	€ 11.210,61
Credito chirografario per prestito cointestato - Purple SPV s.r.l.	€ 12.782,26	7,5118%	€ 960,18
Credito chirografario prestito personale - Purple SPV s.r.l.	€ 3.010,65	7,5118%	€ 226,15
Chirografo Aderisc FC	€ 577,55	7,5118%	€ 43,38
Chirografo Aderisc PU	€ 16,11	7,5118%	€ 1,21
Chirografo Regione Emilia Romagna	€ 8,39	7,5118%	€ 0,63
Chirografo Comune Colli al Metauro	€ 210,00	7,5118%	€ 15,77
Crediti Soddisfatti			€ 12.457,94
TOTALE PASSIVO	€ 171.386,95	10,5026%	€ 18.000,00

In merito ai tempi di pagamento, ribadito che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta risulta conforme a tale prescrizione, prevedendo l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase

esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso, mentre i restanti creditori verranno pagati annualmente, come evidenziato nel piano dei pagamenti che di seguito si riporta.

PIANO DEI PAGAMENTI						
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	QUARTO ANNO	QUINTO ANNO	TOTALE FINALE
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00
	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 618,30	€ 3.091,51
	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 518,30	€ 2.591,51
	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 500,00
	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 2.981,70	€ 14.908,49
	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 490,11	€ 2.450,55
	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 257,72	€ 1.288,60
	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 26,32	€ 131,60
	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 70,47	€ 352,35
	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 135,60	€ 678,00
	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 12.457,94
	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 2.491,59	€ 12.457,94
	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 2.242,12	€ 11.210,61
	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 192,04	€ 960,18
	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 45,23	€ 226,15
	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 8,68	€ 43,38
	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 1,21
	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,63
	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 3,15	€ 15,77
	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 18.000,00

Nella relazione finale il Gestore ha dato atto che *medio tempore* il veicolo in proprietà ha subito un guasto per la cui riparazione sarebbe stata necessaria una spesa superiore al suo valore, ragion per cui il [] con l'apporto di finanzia esterna da parte della compagna per € 1.500,00, ha acquistato altro veicolo usato, [] al prezzo di € 500, provveduto a rottamare il vecchio veicolo, adeguato le condizioni di polizza ed effettuato i necessari interventi manutentivi. Considerato che la proposta non prevedeva la liquidazione del veicolo e che per la sostituzione è stato impiegato denaro di terzi, non vi è stato alcun aggravio della posizione economica del [] e, non essendo previsto il

rimborso della somma, non si rende necessaria alcuna modifica della proposta, di cui può quindi confermarsi l'ammissibilità e fattibilità.

La circostanza che il avrebbe certamente potuto prevedere una durata anche maggiore o mettere a disposizione ulteriori somme, presenti o future non inficia il giudizio di ammissibilità e fattibilità, atteso che la proposta che il consumatore può presentare ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, compresi quelli per i quali vi è una cessione del quinto o un pignoramento mobiliare in corso.

In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza delle condizioni previste.

Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto da PURPLE SPV, è indubbio che l'esecuzione del presente piano garantisca un soddisfacimento superiore a quello che potrebbe conseguirsi nell'alternativa liquidatoria. Il non ha altri beni da liquidare, se non l'autoveicolo di scarso valore commerciale, e in caso di apertura della liquidazione controllata – che determinerebbe la cessazione dei prelievi dallo stipendio per effetto del pignoramento per i ratei futuri – potrebbe essere unicamente appresa una quota dello stipendio che, anche ove fosse stabilita nella superiore misura di € 320, pari al quinto pignorabile, potrebbe essere incamerata dal liquidatore per un periodo assai inferiore. Come evidenziato dallo stesso Gestore nelle repliche presentate, ai sensi dell'art. 282 CCII il debitore, dopo soli tre anni dall'apertura della procedura liquidatoria, avrebbe infatti accesso all'esdebitazione di diritto, con la conseguenza che

i prelievi dallo stipendio dovrebbero cessare e gli importi distribuibili ai creditori, al lordo delle spese in prededuzione e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ammonterebbero a € 11.520 a fronte dei € 18.000 previsti in questa sede.

Verificata l'ammissibilità e fattibilità della proposta, ove risulti assicurata, in caso di contestazione, la convenienza valutata nei termini sopra indicati, il creditore non può dolersi dell'effetto esdebitatorio che consegnerà al termine della procedura, una volta accertatone l'esatto ed integrale adempimento, essendo questo lo scopo precipuo della presente procedura, prevista dal codice della crisi per uniformarsi alle prescrizioni della direttiva europea n. 1023/2023, c.d. *Insolvency*, di fornire anche al debitore/consumatore sovraindebitato la possibilità di liberarsi dai precedenti debiti e mantenere uno stile di vita dignitoso, fruendo di una "ripartenza" (il c.d. *fresh start*) per reimmettersi nel ciclo economico.

In conclusione, respinte le osservazioni del creditore e ritenuta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da [redacted] e disporre la chiusura della procedura, con definitiva improseguibilità del pignoramento presso terzi RGE n. 822/2021 Trib. Forlì.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [redacted]

[redacted]

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 29 agosto 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca